



PIANO TERRITORIALE INFRAREGIONALE

L.R. 5 del 23 febbraio 2007



**TAVOLA n.
Allegato b**

**DATA:
giugno 2017**

**Revisione n.
02**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VARIANTE n. 4

Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Gorizia già Consorzio di sviluppo industriale ed artigianale di Gorizia
- ing. Sergio Signore – Iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Gorizia al n° 493A

Il Presidente: Ariano Medeot

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I – Norme di carattere generale

Art. 1 - Oggetto del Piano

1. Il Piano Territoriale Infraregionale Consortile, previsto dalla 23 febbraio 2007, n. 5 e s.m.i. e disciplinato dalla L.R. 3/1999 e s.m.i. , ha per oggetto l’attuazione delle aree comprese all’interno della Zona D1 “Insediamenti industriali di interesse regionale” del P.R.G.C. di Gorizia, zona classificata come “Zona Omogenea D” secondo le disposizioni contenute nel P.U.R.G.
2. L’art. 13 del D. P. Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres. (*“Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5”*) definisce i contenuti minimi dei Piani Territoriali Infraregionali.
3. Le seguenti norme si applicano nell’ambito delimitato con apposito segno grafico, quale perimetro di Piano Territoriale Infraregionale (P.T.I.) e costituiscono una specificazione di dettaglio delle norme di P.R.G.C. previste per tale comprensorio dal Comune di Gorizia.

Art. 2 - Adozione e approvazione del Piano

1. Il progetto del P.T.I. (Piano Territoriale Infraregionale) è adottato dal Consiglio di Amministrazione del [Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Gorizia](#) (già [Consorzio di Sviluppo Industriale e Artigianale di Gorizia](#), in proseguo [Consorzio](#)) e inviato all’Amministrazione Regionale e, all’Amministrazione Comunale di Gorizia, nonché agli

- enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono specifiche funzioni di pianificazione sull'ambito territoriale coinvolto.
2. Il Piano adottato è sottoposto all'accertamento di compatibilità, di cui all'art. 12, comma 2, del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres., l'accertamento è effettuato di concerto dal Consorzio e dalla Regione, sentiti gli enti territorialmente interessati; qualora, in sede di accertamento, si rilevi contrasto con gli strumenti di pianificazione di livello regionale, sovracomunale e/o comunale, la Regione promuove l'armonizzazione del Piano territoriale infraregionale, indicando le opportune modifiche.
 3. L'armonizzazione del Piano territoriale infraregionale con gli altri strumenti di pianificazione regionali, sovracomunali e/o comunali, è prioritariamente promossa nell'ambito di apposita conferenza di pianificazione indetta dalla Regione, mediante intesa tra tutti gli enti titolari di potestà pianificatoria nell'ambito territorialmente interessato, ovvero mediante accordo di programma, ai sensi della normativa regionale.
 4. Il Piano è approvato, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
 5. Con il provvedimento di approvazione sono indicate le aree e gli immobili nei riguardi dei quali si procede all'espropriazione per il conseguimento degli obiettivi del Piano.
 6. L'avviso per estratto del provvedimento di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 7. Il Piano può essere variato con il rispetto delle procedure seguite per la sua formazione, sentiti i soli Comuni il cui territorio è interessato dalla variante medesima.

Art. 3 - Effetti dell'approvazione del Piano

1. L'approvazione del Piano comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle aree e degli immobili indicati nel provvedimento di approvazione stesso, e ne legittima l'espropriazione, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.
2. Alla espropriazione di cui al comma 1 si applicano le norme procedurali previste dalla vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico.

3. Il Consorzio è autorità espropriante per il conseguimento degli obiettivi del Piano territoriale infraregionale, indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti. Per tali opere, la dichiarazione di pubblica utilità può essere assentita senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'approvazione del progetto da parte del Comune territorialmente competente costituisce, se necessaria, variante non sostanziale allo strumento urbanistico comunale.

Art. 4 - Durata del Piano

1. Il Piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R. del Decreto di approvazione e ha validità di 10 anni dalla predetta data.
2. Il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentiti gli enti locali territorialmente interessati, può prorogare la validità del Piano per un periodo non superiore a 5 anni.
3. Decorso il termine stabilito per l'esecuzione del Piano, le sue previsioni preordinate all'esproprio divengono inefficaci per le parti non attuate, fermo restando il rispetto delle destinazioni di zona e delle relative prescrizioni nei nuovi interventi e nella modificazione di quelli esistenti, nonché dei vincoli derivanti da specifiche disposizioni di legge.

Art. 5 – Varianti al Piano

1. Il Piano può essere variato in ogni tempo con il rispetto delle procedure seguite per la sua formazione, sentiti gli enti locali territorialmente interessati.

Art. 6 - Contenuti del Piano

1. Il Piano contiene:
 - a) la delimitazione delle aree interessate con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere nonché le destinazioni d'uso imposte ovvero gli interventi previsti;

- b) gli elementi previsti dalla normativa regionale in materia di valutazione di impatto ambientale;
- c) i dati catastali degli immobili da espropriare per l'esecuzione del Piano;
- d) il programma concernente le fasi e i tempi di realizzazione degli interventi previsti, mediante il ricorso ai mezzi finanziari disponibili, e una relazione economica sui principali fattori di costo degli interventi medesimi;
- e) i progetti preliminari degli eventuali interventi inclusi nelle varie fasi di esecuzione del Piano.

Art. 7 - Elementi costitutivi il Piano

Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

STATO DI FATTO:

- 01. Inquadramento territoriale
- 02. Uso del suolo nell'area contesto
- 03. Estratto Zonizzazione geologico-tecnica - P.R.G.C. di Gorizia -
- 04. Estratto Zonizzazione - P.R.G.C. di Gorizia -
- 05. Zonizzazione P.I.P. della zona industriale di Gorizia
- 06. Uso del suolo area P.T.I.
- 07. Rilievo emissioni in atmosfera
- 08. Assetto delle proprietà
- 09. Assetto superficie fondiaria
- 10. Tipologia attività produttive
- 11. Vincoli e fasce di rispetto
- 12. Planimetria reti tecnologiche: fognatura
- 13. Planimetria reti tecnologiche: illuminazione pubblica
- 14. Planimetria reti tecnologiche: metano
- 15. Planimetria reti tecnologiche: telefonica
- 16. Planimetria reti tecnologiche: acquedotto
- 17. Planimetria reti tecnologiche: enel

PROGETTO:

18. Zonizzazione, vincoli e fasce di rispetto
19. Assetto della proprietà
20. Assetto superficie fondiaria
21. Planimetria delle acquisizioni
22. Planimetria delle aree a verde pubblico
23. Planimetria reti tecnologiche: fognatura
24. Planimetria reti tecnologiche: illuminazione pubblica
25. Planimetria reti tecnologiche: metano
26. Planimetria reti tecnologiche: telefonica
27. Planimetria reti tecnologiche: acquedotto
28. Planimetria reti tecnologiche: enel
- PROGETTO PRELIMINARE:
- 29.1 Planimetria e sezione stradale: tratto A - B
- 29.2 Planimetria e sezione stradale: tratto B - C
- 29.3 Planimetria e sezione stradale: tratto C - D
- 29.4 Planimetria e sezione stradale: tratto E - B
- 29.5 Planimetria e sezione stradale: tratto B - F
- 29.6 Planimetria e sezione stradale: tratto F - G
- 29.7 Planimetria e sezione stradale: tratto G - H
- 29.8 Planimetria e sezione stradale: tratto I - L
- 29.9 Planimetria e sezione stradale: tratto M - N
30. Stato di Fatto: Planimetria, sezioni stradali e viste fotografiche dell'area verde V1
31. Stato di Fatto: Planimetria, sezioni stradali e viste fotografiche dell'area verde V2
32. Progetto: Planimetria e sezioni dell'area verde V1
33. Progetto: Viste prospettiche dell'area verde V1
34. Progetto: Planimetria e sezioni dell'area verde V2
35. Progetto: Viste prospettiche dell'area verde V2
36. Planimetria piazzola ecologica
37. Sezioni stradali tipo: Via S.Michele e Via Gregorcic
38. Sezioni stradali tipo: Via Ressel e ampliamenti Via Ressel e Via Natisone
39. Particolari costruttivi fognatura

40. Particolari costruttivi acquedotto e illuminazione pubblica
41. Planimetria siti di importanza comunitaria

ALLEGATI :

- a) Relazione Generale
- b) Norme Tecniche di Attuazione
- c) Dati catastali e tavolari degli immobili da acquisire
- d) Progetto Preliminare degli interventi: Relazione Tecnica e Illustrativa
- e) Progetto Preliminare degli interventi: Elenco Prezzi Unitari
- f) Progetto Preliminare degli interventi: Preventivo di Spesa
- g) Documentazione fotografica – Stato di fatto
- h) Documentazione fotografica area sensibile – Stato di fatto
- i) Sezioni stradali – Stato di fatto
- j) Schede di rilevazione delle Ditte insediate
- l) Relazione di verifica di significatività
- m) Asseverazioni
- n) Relazione di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.

Art. 8 - Attuazione del Piano

1. L'attuazione del Piano avviene a cura del [Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Gorizia](#) (già [Consorzio di Sviluppo Industriale e Artigianale di Gorizia](#)), al quale è demandata la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste, mentre spetta all'Amministrazione Comunale di Gorizia il controllo urbanistico-edilizio e il rilascio dei Permessi di Costruire.
2. Il Piano si attua attraverso:
 - la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo il progetto preliminare che ne costituisce parte integrante;
 - il completamento della realizzazione in corso delle opere di urbanizzazione;

- l'espropriazione da parte del Consorzio dei terreni necessari alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e alla costituzione della superficie fondiaria da cedere alle aziende;
- la cessione della superficie fondiaria alle aziende richiedenti;
- la realizzazione degli interventi ammessi all'interno dei lotti, nella misura massima del 65% del rapporto di copertura per i lotti occupati da insediamenti esistenti alla data di adozione del P.R.G.C. (13 ottobre 1999) e del 50% per i lotti liberi.

Art. 9 - Effetti dell'approvazione dei progetti.

1. L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di competenza del Consorzio comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità di tutte le opere, impianti ed edifici previsti e legittima l'espropriazione delle aree considerate, nonché la loro occupazione temporanea e di urgenza.
2. Alle espropriazioni si applicano le norme procedurali previste dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche o di interesse pubblico.

Art. 10 - Destinazioni d'uso delle aree

1. Le aree comprese nell'ambito del Piano vengono suddivise, in funzione della loro destinazione d'uso, in:
 - a) aree per l'insediamento di attività produttive;
 - b) aree per la viabilità;
 - c) *aree per la localizzazione di servizi;*
 - d) aree per il verde pubblico;
 - e) aree a duplice destinazione, per l'insediamento di attività produttive o per la localizzazione di servizi a carattere istituzionale di esteso interesse pubblico.

- a) aree per l'insediamento di attività produttive
 E' ammessa la localizzazione di:

- attività produttive a carattere industriale e piccolo industriale, con esclusione delle attività elencate nelle specifiche norme di zona;
- depositi e magazzini al coperto e all'aperto, purché funzionalmente e fisicamente connessi all'attività produttiva insediata;
- attività di ricerca finalizzate alla produzione e fornitura di servizi tecnici e informatici, purché fisicamente e funzionalmente connessi con l'attività produttiva insediata;
- attrezzature tecnologiche pertinenti all'attività produttiva insediata;
- attività di commercializzazione dei propri prodotti, con la limitazione di cui agli articoli 11, 12 e 13.
- residenza del custode e/o titolare, con la limitazione di cui agli articoli 11, 12 e 13;
- attività direzionali, amministrative e tecniche, purché fisicamente e funzionalmente connesse con l'attività produttiva insediata, con la limitazione di cui agli articoli 11, 12 e 13;

b) aree per la viabilità

E' ammessa la localizzazione di aree destinate a "sede stradale", e quindi a:

- viabilità veicolare;
- percorsi pedonali e marciapiedi;
- piste ciclabili;
- aiuole di separazione e altri elementi costituenti la sede stradale, quali margini, fasce di pertinenza, ecc.;
- fasce di sosta laterali;
- opere di urbanizzazione primaria.

c) aree per la localizzazione di servizi

Le aree per la localizzazione di servizi sono evidenziate nella Tav. n. 18 e sono caratterizzate da specifiche destinazioni d'uso.

c.1) CS - area "centro servizi"

~~E' ammessa la localizzazione di:~~

- ~~— attrezzature per la viabilità e i trasporti;~~
- ~~— attrezzature per la vita associativa e la cultura, quali: uffici amministrativi locali, centro civico e sociale, biblioteca pubblica o aperta al pubblico, centro culturale;~~
- ~~— attrezzature per l'istruzione, limitatamente alle scuole di formazione professionale, alle sedi universitarie, esclusi i relativi servizi, e agli istituti scientifici e di ricerca di interesse regionale, nazionale internazionale;~~
- ~~— servizi e attrezzature collettive quali infermeria, mensa, verde attrezzato, uffici consorziali;~~
- ~~— attività commerciali al dettaglio con una superficie di vendita non superiore a 400 mq;~~
- ~~— attività per la ristorazione e i pubblici esercizi, con una superficie lorda di pavimento non superiore a 400 mq;~~
- ~~— attività direzionali, quali banche, uffici amministrativi, uffici commerciali, uffici tecnici, agenzie assicurative, laboratori di analisi, sedi di enti e associazioni;~~
- ~~— attività congressuali ed espositive;~~
- ~~— attività artigianali di servizio;~~
- ~~— attività di supporto logistico e tecnologico finalizzate alla promozione e allo sviluppo delle imprese;~~
- ~~— attività finalizzate alla ricerca scientifica, tecnologica e industriale;~~
- ~~— aree verdi;~~
- ~~— residenza del personale addetto, con la limitazione di cui all'art. 15.~~

È ammessa la localizzazione di:

- attività direzionali, uffici amministrativi, uffici commerciali, uffici tecnici, agenzie assicurative, laboratori di analisi, sedi di enti e associazioni;
- sede del Consorzio;
- attività di supporto logistico a servizio delle imprese;
- attività finalizzate alla ricerca scientifica, tecnologica e industriale;
- aree verdi.

E' vietata la realizzazione di impianti per la distribuzione del carburante.

c.2) PE - area “piazzola ecologica”

E' ammessa la localizzazione di:

- aree destinate a verde di quartiere;
- parcheggi di relazione;
- piazzola ecologica.

d) aree per il verde pubblico

Le aree per la localizzazione del verde pubblico sono evidenziate nella Tav. n. 18 e sono caratterizzate da specifiche destinazioni d'uso.

d.1) area verde V1 (via San Michele)

E' ammessa la localizzazione di:

- aree destinate a vari tipi di verde;
- parcheggi di relazione;
- percorsi pedonali;
- piste ciclabili;
- percorsi misti ciclo-pedonali;
- attrezzature per il verde, lo sport e spettacoli all'aperto;

d.2) area verde V2 (lungo il fiume)

E' ammessa la localizzazione di:

- aree destinate a verde di quartiere;
- percorsi misti ciclo-pedonali.

d.3) area verde V3 (aree verdi di cui all'art. 33 delle N.T.A. del P.R.G.C.)

Sono comprese le aree destinate a:

- aiuole;
- aiuole alberate;
- viali alberati;

- aree verdi laterali di protezione e integrazione a nullo o basso grado di attrezzatura;
- suolo libero naturale;
- percorsi pedonali;
- piste ciclabili;
- percorsi misti ciclo-pedonali.

e) aree a duplice destinazione

Le aree a duplice destinazione sono evidenziate nella Tav. n. 18 e sono destinate all'insediamento di attività produttive o alla localizzazione di specifici servizi a carattere istituzionale.

Non è ammessa la localizzazione congiunta di attività produttive e servizi.

Nell'ipotesi in cui l'area sia destinata all'insediamento di attività produttive, è ammessa la localizzazione di:

- attività produttive a carattere industriale e piccolo industriale, con esclusione delle attività elencate nelle specifiche norme di zona;
- depositi e magazzini al coperto e all'aperto, purché funzionalmente e fisicamente connessi all'attività produttiva insediata;
- attività di ricerca finalizzate alla produzione e fornitura di servizi tecnici e informatici, purché fisicamente e funzionalmente connessi con l'attività produttiva insediata;
- attrezzature tecnologiche pertinenti all'attività produttiva insediata;
- attività di commercializzazione dei propri prodotti, con la limitazione di cui agli articoli 11, 12 e 13.
- residenza del custode e/o titolare, con la limitazione di cui agli articoli 11, 12 e 13;
- attività direzionali, amministrative e tecniche, purché fisicamente e funzionalmente connesse con l'attività produttiva insediata, con la limitazione di cui agli articoli 11, 12 e 13.

Nell'ipotesi in cui l'area sia destinata ad attività produttive, trova applicazione l'art. 11 – Zona Industriale di Completamento.

Nell'ipotesi in cui l'area sia destinata a specifici servizi a carattere istituzionale, è ammessa la localizzazione di:

- attrezzature pubbliche, o di uso pubblico, comprendenti uffici, depositi, archivi, magazzini, ricovero mezzi strumentali al gruppo locale della Protezione civile, alla gestione dei servizi funebri e cimiteriali, ai servizi di pubblica sicurezza, ai servizi di difesa dagli incendi, ecc.;
- attrezzature pubbliche, o di uso pubblico, destinate a uffici, depositi e archivi a servizio di enti pubblici, di laboratori di analisi, officine, ricovero mezzi;
- residenza del personale addetto, con la limitazione di cui all'art. 15.

Nell'ipotesi in cui l'area sia destinata a specifici servizi a carattere istituzionale, trova applicazione l'art. 19.bis.

TITOLO II – Norme di zona

Art. 11 - Zona industriale di completamento

La zona comprende i lotti dal n. 1 al n. 47 compreso, i lotti nn., 49, 52, 53, 54, 55, 56 e 57, con riferimento alla Tavola n. 18.

a) Destinazioni d'uso ammesse

Sono ammesse le destinazioni d'uso elencate all'art. 10, comma a) ("aree per l'insediamento di attività produttive").

Sono espressamente escluse le seguenti attività:

- produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture, vernici, inchiostri da stampa, elastomeri e perossidi: insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;
- allevamento intensivo di pollami;
- allevamento intensivo di suini;
- allevamento intensivo di bovini;
- attività estrattive di cui alla L.R. 18 agosto 1986, n. 35 e s.m.i.;
- trivellazioni in profondità, escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo;
- estrazione di combustibili solidi, petrolio, gas naturale, minerali metalliferi, minerali non metalliferi;
- produzione di cemento, calce, gesso e refrattari;
- produzione o arricchimento di combustibili nucleari;
- ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
- raccolta e trattamento di residui radioattivi;
- arrostimento e sinterizzazione di minerali metalliferi;
- imbutitura di fondo con esplosivi;
- fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di polveri ed esplosivi;

- fabbricazione di pasta per carta, carta e cartone, con capacità di produzione superiore a t/anno 25.000 di pasta;
- stabilimenti per la produzione e la lavorazione della cellulosa, con capacità di produzione di cellulosa superiore e t/anno 25.000 di cellulosa;
- impianti per il trattamento e la trasformazione dell'amianto;
- impianti per la distillazione degli idrocarburi;
- smaltimento e recupero rifiuti, da effettuare mediante le operazioni di cui al D.lgs. 152/2006, allegati B e C alla parte IV, ad esclusione (*sono quindi ammesse*) delle attività di recupero di cui alla lettera R3, R4 ed R5, nonché R12 e R13 finalizzate a R3, R4 ed R5, dell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e ssmii, purché effettuate all'interno di fabbricati e su rifiuti non contenenti frazioni putrescibili e non pericolosi previo ottenimento delle autorizzazioni dovute ai sensi delle normative vigenti in materia;
- impianti finalizzati alla produzione di sostanze e/o preparati cancerogeni, come definiti all'art. 234, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 81/2008 e ssmii;
- impianti finalizzati alla produzione di sostanze e/o preparati mutageni, come definiti all'art. 234, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/2008, e ssmii;
- stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e ssmii ("Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose");
- stabilimenti per la distillazione o raffinazione, ovvero altre successive trasformazioni del petrolio o dei prodotti petroliferi;
- stabilimenti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto e gas naturale di sintesi;
- stabilimenti per la distillazione e secco di carbon fossile e lignite;
- stabilimenti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante energia elettrica;
- attività artigianali.

b) Interventi edilizi ammessi

Sono consentite tutte le categorie di intervento nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di zona.

c) Indici urbanistici ed edilizi

Rapporto di copertura: max 50%; in deroga, per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.RG.C. (13 ottobre 1999), sono ammessi interventi di ampliamento a tantum del rapporto di copertura del lotto sino al 15% e fino a un massimo del 65%;

Altezza massima degli edifici: 8 m, con esclusione delle attrezzature tecniche funzionali all'attività insediata (carri ponte, silos, montacarichi, ecc.);

Distanza dai confini di proprietà: 8 m o in aderenza; le attrezzature tecniche non potranno essere costruite in aderenza;

Distanza dal confine stradale della VAR. S.S. 56 (fascia di rispetto): 40 m;

Distanza dal confine stradale della S.P. 8 SAGRADO-GORIZIA (fascia di rispetto): 20 m;

Distanza dal confine stradale della viabilità di servizio alla zona industriale: 8 m;

Distanza dal filo stradale di via San Michele: 10 m;

Distanza tra fabbricati: 10 m;

Superficie minima del lotto: 4.000 mq;

Recinzioni: devono essere eseguite a confine;

Parcheggi stanziali: un posto macchina ogni due addetti da realizzarsi all'interno del lotto, con un minimo di un posto macchina;

Parcheggi di relazione: min. 10% della SLP in progetto da ricavarsi in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile industriale;

Sistemazione delle aree scoperte interne ai lotti a verde e per interventi mitigatori: min. 10 % della superficie del lotto; n. 1 essenza arborea di alto e medio fusto ogni 50 mq di area a verde, con interasse massimo di m 10,00;

Superficie lorda di pavimento per destinazioni accessorie: (somma delle superfici destinate ad attività di commercializzazione dei propri prodotti, a residenza del

custode e/o titolare dell'attività, ad attività direzionali, amministrative e tecniche): max. 10% della SLP totale, somma della SLP esistente e della SLP in progetto;

d) Procedure di attuazione

Le opere si realizzeranno mediante intervento diretto (Permesso di Costruire e procedure abilitative per l'esecuzione delle opere secondo le procedure di legge vigenti).

Art. 12 - Zona industriale di nuovo impianto lungo il fiume.

La zona comprende i lotti nn. 17 e 47, con riferimento alla Tavola n. 18.

a) Destinazioni d'uso ammesse

Sono ammesse le destinazioni d'uso elencate all'art. 10, comma a) ("aree per l'insediamento di attività produttive").

Sono espressamente escluse le seguenti attività:

- attività rientranti nelle categorie di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres. e s.m.i. ("Regolamento di esecuzione delle norme della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di approvazione di impatto ambientale"), indipendentemente dalle soglie di efficacia ed elencate nei seguenti allegati:
- I – agricoltura e allevamento;
- II – industria estrattiva;
- III – industria energetica;
- IV – lavorazione dei metalli;
- V – fabbricazione del vetro;
- VI – industria chimica;
- VIII – industria dei prodotti alimentari;
- VIII – industria tessile, del cuoio, del legno, della carta;

- IX – industria della gomma e delle materie plastiche;
- X – altre attività industriali;
- XII – altri progetti;
- impianti per la distillazione degli idrocarburi;
- impianti di incenerimento dei rifiuti;
- impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, da effettuare mediante le operazioni di cui decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- discariche di rifiuti e per inerti;
- impianti finalizzati alla produzione di sostanze e/o preparati cancerogeni, come definiti all’art. 234, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. 6/2009;
- impianti finalizzati alla produzione di sostanze e/o preparati mutageni, come definiti all’art. 234, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. 6/2009;
- stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, modificato dal D. Lgs. 21 settembre 2005, n. 238 (“Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”) e quindi stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I al decreto stesso;
- industrie insalubri di prima classe di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie (D.M. 5 settembre 1994);
- attività artigianali.

Le attività esistenti alla data di adozione del presente P.T.I., ancorché rientranti tra quelle non ammesse, possono essere soggette a interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia, di cui all’art. 4, comma 1, della L.R. 11 novembre 2009, n. 19.

b) Interventi edilizi ammessi

Sono consentite tutte le categorie di intervento nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di zona.

c) Indici urbanistici ed edilizi

Rapporto di copertura: max 50%;

Altezza massima degli edifici e delle attrezzature tecniche funzionali all'attività insediata (carrichi ponte, silos, montacarichi, ecc.): 8 m;

Distanza dai confini di proprietà: 8 m o in aderenza; le attrezzature tecniche non potranno essere costruite in aderenza;

Distanza dal filo stradale della VAR. S.S. 56 (fascia di rispetto): 40 m;

Distanza dal confine stradale della viabilità di servizio alla zona industriale: 8 m;

Distanza tra fabbricati: 10 m;

Superficie minima del lotto: 4.000 mq;

Recinzioni: devono essere eseguite a confine;

Parcheggi stanziali: un posto macchina ogni due addetti da realizzarsi all'interno del lotto, con un minimo di un posto macchina;

Parcheggi di relazione: min. 10% della SLP in progetto da ricavarsi in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile industriale;

Sistemazione delle aree scoperte interne ai lotti a verde e per interventi mitigatori: min. 15 % della superficie del lotto; n. 1 essenza arborea di alto e medio fusto ogni 50 mq di area a verde, con interasse massimo di m 10,00;

Superficie lorda di pavimento per destinazioni accessorie: (somma delle superfici destinate ad attività di commercializzazione dei propri prodotti, a residenza del custode e/o del titolare dell'attività, ad attività direzionali, amministrative e tecniche): max. 10% della SLP totale, somma della SLP esistente e della SLP in progetto;

d) Procedure di attuazione

Le opere si realizzeranno mediante intervento diretto (Permesso di Costruire e procedure abilitative per l'esecuzione delle opere secondo le procedure di legge vigenti).

Art. 13 - Zona industriale di nuovo impianto lungo la ferrovia.

La zona comprende i lotti nn. 48, 50 e 51 con riferimento alla Tavola n. 18.

a) Destinazioni d'uso ammesse

Sono ammesse le destinazioni d'uso elencate all'art. 10, comma a) ("aree per l'insediamento di attività produttive").

Sono espressamente escluse le seguenti attività:

- produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture, vernici, inchiostri da stampa, elastomeri e perossidi: insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;
- allevamento intensivo di pollami;
- allevamento intensivo di suini;
- allevamento intensivo di bovini;
- attività estrattive di cui alla L.R. 18 agosto 1986, n. 35 e s.m.i.;
- trivellazioni in profondità, escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo;
- estrazione di combustibili solidi, petrolio, gas naturale, minerali metalliferi, minerali non metalliferi;
- produzione di cemento, calce, gesso e refrattari;
- produzione o arricchimento di combustibili nucleari;
- ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
- raccolta e trattamento di residui radioattivi;
- arrostimento e sinterizzazione di minerali metalliferi;
- imbutitura di fondo con esplosivi;
- fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di polveri ed esplosivi;
- macellazione di animali;
- fabbricazione di pasta per carta, carta e cartone, con capacità di produzione superiore a t/anno 25.000 di pasta;

- stabilimenti per la produzione e la lavorazione della cellulosa, con capacità di produzione di cellulosa superiore e t/anno 25.000 di cellulosa;
- impianti per il trattamento e la trasformazione dell'amianto;
- impianti per la distillazione degli idrocarburi;
- impianti di incenerimento dei rifiuti;
- impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, da effettuare mediante le operazioni di cui decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- discariche di rifiuti e per inerti;
- impianti finalizzati alla produzione di sostanze e/o preparati cancerogeni, come definiti all'art. 234, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 81/2008 e ssmmii;
- impianti finalizzati alla produzione di sostanze e/o preparati mutageni, come definiti all'art. 234, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/2008 e ssmmii;
- stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e ssmmii ("Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose") e quindi stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I al decreto stesso;
- stabilimenti per la distillazione o raffinazione, ovvero altre successive trasformazioni del petrolio o dei prodotti petroliferi;
- stabilimenti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto e gas naturale di sintesi;
- stabilimenti per la distillazione e secco di carbon fossile e lignite;
- stabilimenti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante energia elettrica;
- attività artigianali.

b) Interventi edilizi ammessi

Sono consentite tutte le categorie di intervento nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di zona.

c) Indici urbanistici ed edilizi

Rapporto di copertura: max 50%;

Altezza massima degli edifici: 8 m, con esclusione delle attrezzature tecniche funzionali all'attività insediata (carri ponte, silos, montacarichi, ecc.);

Distanza dai confini di proprietà: 8 m o in aderenza; le attrezzature tecniche non potranno essere costruite in aderenza;

Distanza dal confine stradale della viabilità di servizio alla zona industriale: 8 m

Distanza dal filo stradale di via San Michele: 10 m;

Distanza tra fabbricati: 10 m

Superficie minima del lotto: 4.000 mq

Recinzioni: devono essere eseguite a confine;

Parcheggi stanziali: un posto macchina ogni due addetti da realizzarsi all'interno del lotto, con un minimo di un posto macchina;

Parcheggi di relazione: min. 10% della SLP in progetto da ricavarsi in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile industriale;

Sistemazione delle aree scoperte interne ai lotti a verde e per interventi mitigatori: min. 15 % della superficie del lotto; n. 1 essenza arborea di alto e medio fusto ogni 50 mq di area a verde, con interasse massimo di m 10,00;

Superficie lorda di pavimento per destinazioni accessorie: (somma delle superfici destinate ad attività di commercializzazione dei propri prodotti, a residenza del custode e/o titolare dell'attività, ad attività direzionali, amministrative e tecniche): max. 10% della SLP totale, somma della SLP esistente e della SLP in progetto;

d) Procedure di attuazione

Le opere si realizzeranno mediante intervento diretto (Permesso di Costruire per l'esecuzione delle opere secondo le procedure di legge vigenti).

Art. 14 – Aree per la viabilità

a) Destinazioni d'uso ammesse

Sono ammesse le destinazioni d'uso elencate all'art. 10, comma b), ("aree per la viabilità").

b) Interventi edilizi ammessi

Non sono ammessi interventi di nuova realizzazione o di ampliamento rivolti alla utilizzazione edilizia delle aree.

Art. 15 - Area per il centro servizi – CS

a) Destinazioni d'uso ammesse

Sono ammesse le destinazioni d'uso elencate all'art. 10, comma c), ("aree per la localizzazione di servizi"), lettera c1.

b) Interventi edilizi ammessi

Sono consentite tutte le categorie di intervento nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di zona.

c) Indici urbanistici ed edilizi

Rapporto di copertura: max 10%;

Altezza massima degli edifici e delle attrezzature tecniche: 6 m;

Distanza dai confini di proprietà: 8 m;

Distanza dal filo stradale della viabilità di servizio alla zona industriale: 8 m;

Distanza tra fabbricati: 10 m;

Parcheggi di relazione: minimo 100% della SLP in progetto;

Recinzioni: devono essere eseguite a confine; sono escluse recinzioni con muratura continua e chiusa;

c) Indici urbanistici ed edilizi

Rapporto di copertura: max 50%;

Altezza massima degli edifici e delle attrezzature tecniche (carri ponte, silos, montacarichi, ecc.): 8 m;

Distanza dai confini di proprietà: 8 m;

Distanza dal filo stradale della S.P. 8 SAGRADO GORIZIA (fascia di rispetto): 20 m;

Distanza dal filo stradale della viabilità di servizio alla zona industriale: 8 m;

Distanza dal filo stradale di via San Michele: 10 m;

Distanza tra fabbricati: 10 m;

Superficie minima del lotto: 4.000 mq;

Recinzioni: devono essere eseguite a confine; sono escluse recinzioni con muratura continua e chiusa;

Parcheggi stanziali e di relazione: un posto macchina ogni due addetti da realizzarsi all'interno del lotto, con un minimo di un posto macchina; min. 10% della SLP in progetto da ricavarsi in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile industriale.

In presenza di servizi e attrezzature collettive: in misura non inferiore all'80% della superficie lorda di pavimento degli edifici a tale specifica destinazione;

In presenza di attività commerciali al dettaglio: in misura non inferiore al 100% della superficie di vendita.

In presenza di attività per la ristorazione e di pubblici esercizi: in misura non inferiore all'80% della superficie utile degli edifici a tale specifica destinazione.

Sistemazione delle aree scoperte interne ai lotti a verde e per interventi mitigatori: min. 15 % della superficie del lotto; n. 1 essenza arborea di alto e medio fusto ogni 50 mq di area a verde, con interasse massimo di m 10,00;

Superficie lorda di pavimento per residenza del personale addetto: max 150 mq.

d) Procedure di attuazione

Le opere si realizzeranno mediante intervento diretto (Permesso di Costruire e procedure abilitative per l'esecuzione delle opere secondo le procedure di legge vigenti).

Art. 16 - Area per la piazzola ecologica – PE

Destinazioni d'uso ammesse

Sono ammesse le destinazioni d'uso elencate all'art. 10, comma c), ("aree per la localizzazione di servizi"), lettera c2.

b) Interventi edilizi ammessi

1. Sono consentite tutte le categorie di intervento nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di zona.
2. L'installazione di attrezzature mobili non viene considerata "intervento edilizio".

c) Indici urbanistici ed edilizi

Rapporto di copertura: max 10%;

Altezza massima degli edifici e delle attrezzature tecniche: 6 m;

Distanza dai confini di proprietà: 8 m;

Distanza dal filo stradale della viabilità di servizio alla zona industriale: 8 m;

Distanza dal filo stradale di via San Michele: 10 m;

Distanza tra fabbricati: 10 m;

Parcheggi di relazione: minimo 100% della SLP in progetto;

Recinzioni: devono essere eseguite a confine; sono escluse recinzioni con muratura continua e chiusa;

Sistemazione delle aree scoperte interne al lotto a verde e per interventi mitigatori: aree in misura minima pari al 15 % della superficie del lotto, disposte lungo il perimetro del lotto stesso, a protezione delle limitrofe attività esistenti e future; n. 1 essenza arborea (conifera sempreverde conica stretta, fastigiata o colonnare) di medio fusto ogni 25 mq di area a verde, con interasse massimo di m 1,50.

d) Procedure di attuazione

Le opere si realizzeranno mediante intervento diretto (Permesso di Costruire e procedure abilitative per l'esecuzione delle opere secondo le procedure di legge vigenti).

Art. 17 - Area per il verde pubblico V1 (via San Michele)

a) Destinazioni d'uso ammesse

Sono ammesse le destinazioni d'uso elencate all'art. 10, comma d), ("aree per il verde pubblico"), lettera d1.

b) Interventi edilizi ammessi

1. Sono consentite tutte le categorie di intervento nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di zona.
2. L'installazione di attrezzature mobili non viene considerata "intervento edilizio".

c) Indici urbanistici ed edilizi

Rapporto di copertura: max 10%;

Altezza massima degli edifici e delle attrezzature tecniche: 6 m;

Distanza dai confini di proprietà: 8 m;

Distanza dal filo stradale della viabilità di servizio alla zona industriale: 8 m;

Distanza tra fabbricati: 10 m;

Parcheggi di relazione: minimo 100% della SLP in progetto;

Recinzioni: devono essere eseguite a confine; sono escluse recinzioni con muratura continua e chiusa;

d) Procedure di attuazione

Le opere si realizzeranno mediante intervento diretto (Permesso di Costruire e procedure abilitative per l'esecuzione delle opere secondo le procedure di legge vigenti).

Art. 18 - Area per il verde pubblico V2 (lungo il fiume)

a) Destinazioni d'uso ammesse

Sono ammesse le destinazioni d'uso elencate all'art. 10, comma d), ("aree per il verde pubblico"), lettera d2.

b) Interventi ammessi

1. Non sono ammessi interventi di nuova realizzazione o di ampliamento rivolti alla utilizzazione edilizia delle aree.
2. Sono consentiti percorsi ciclo-pedonali non pavimentati con eventuali arredi (balaustre, luoghi attrezzati di sosta, segnaletica, ecc.) realizzati adottando tipologie e materiali non contrastanti con l'ambiente.
3. Sono consentiti interventi per il miglioramento della ricettività ambientale della fauna, tendenti anche a favorire la permanenza dell'avifauna.
4. E' ammessa l'installazione di attrezzature (max 5% della superficie complessiva) esclusivamente rivolte ad agevolare la fruizione dell'area.
5. E' ammessa la realizzazione di opere ingegneria naturalistica, tendenti a creare una "barriera verde" tra la sponda del fiume e la adiacente zona industriale.

c) Procedure di attuazione

Le opere si realizzeranno mediante intervento diretto (Permesso di Costruire e procedure abilitative per l'esecuzione delle opere secondo le procedure di legge vigenti).

Art. 19 - Aree per il verde pubblico V3

a) Destinazioni d'uso ammesse

Sono ammesse le destinazioni d'uso elencate all'art. 10, comma d), ("aree per il verde pubblico"), lettera d3.

b) Interventi ammessi

1. Non sono ammessi interventi di nuova realizzazione o di ampliamento rivolti alla utilizzazione edilizia delle aree.
2. Sono consentiti percorsi ciclo-pedonali con eventuali arredi (balaustre, luoghi attrezzati di sosta, segnaletica, ecc.) realizzati adottando tipologie e materiali non contrastanti con l'ambiente.
3. E' ammessa l'installazione di attrezzature quali pali di illuminazione, segnali stradali, cestini portarifiuti, ecc, e attrezzature rivolte ad agevolare la fruizione dell'area, nel rispetto dell'art. 33 delle N.T.A. del P.R.G.C.

c) Procedure di attuazione

Le opere si realizzeranno mediante intervento diretto (Permesso di Costruire e procedure abilitative per l'esecuzione delle opere secondo le procedure di legge vigenti).

Art. 19.bis – Aree a duplice destinazione: disposizioni riguardanti la destinazione d’uso a servizi.

a) Destinazioni d’uso ammesse

Sono ammesse le destinazioni d’uso elencate all’art. 10, comma e), (“aree a duplice destinazione”).

b) Interventi edilizi ammessi

Sono consentite tutte le categorie di intervento nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di zona.

c) Indici urbanistici ed edilizi

Rapporto di copertura: max 50%; in deroga, per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G.C. (13 ottobre 1999), sono ammessi interventi di ampliamento a tantum del rapporto di copertura del lotto sino al 15% e fino a un massimo del 65%;

Altezza massima degli edifici e delle attrezzature tecniche (carri ponte, silos, montacarichi, ecc.): 8 m;

Distanza dai confini di proprietà: 8 m;

Distanza dal filo stradale della viabilità di servizio alla zona industriale: 8 m;

Distanza tra fabbricati: 10 m;

Superficie minima del lotto: 4.000 mq;

Recinzioni: devono essere eseguite a confine; sono escluse recinzioni con muratura continua e chiusa;

Parcheggi stanziali e di relazione: un posto macchina ogni due addetti da realizzarsi all’interno del lotto, con un minimo di un posto macchina; min. 80% della SLP in progetto da ricavarsi in aree di pertinenza ovvero in aree esterne in prossimità

dell'immobile; nel caso di utilizzo di edifici esistenti, la percentuale può essere ridotta fino al 40% della SLP.

Superficie lorda di pavimento per residenza del personale addetto: max 150 mq.

d) Procedure di attuazione

Le opere si realizzeranno mediante intervento diretto (Permesso di Costruire e procedure abilitative per l'esecuzione delle opere secondo le procedure di legge vigenti).

TITOLO III – Norme di carattere particolare

Art. 20 - Recinzioni

1. Le recinzioni dei singoli lotti dovranno essere costruite a confine.
2. Le recinzioni rivolte verso la pubblica via dovranno essere particolarmente curate, avere altezza massima pari a cm 200 ed essere costituite da uno zoccolo in calcestruzzo o in muratura intonacata di altezza massima pari a cm 100 e da una sovrastante ringhiera di acciaio zincato e verniciato, di semplice fattura.
3. Le recinzioni rivolte verso i fondi privati dovranno avere altezza non superiore a cm 250; sono ammesse tipologie diverse (muratura piena, zoccolo pieno e sovrastante rete, ecc.); l'eventuale basamento in muratura piena non dovrà comunque superare l'altezza di cm 180.
4. La costruzione delle recinzioni, lungo tutto il perimetro del lotto, dovrà essere concomitante alla costruzione degli edifici.
5. Il progetto delle recinzioni dovrà essere allegato al progetto dell'intervento riguardante gli edifici; la mancata trasmissione del progetto delle recinzioni comporterà l'emissione del parere contrario da parte del Consorzio.
6. Le ditte insediate all'interno di stabilimenti privi di recinzione alla data di adozione del presente P.T.I. o dotati di recinzioni ritenute precarie o inadeguate a giudizio del Consorzio, dovranno adeguarsi alle disposizioni del presente articolo in occasione del primo intervento di rilevanza urbanistica ed edilizia, di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. 11 novembre 2009, n. 19, che intendano attuare.

Art. 21 - Variazioni alle dimensioni dei lotti

1. Sono ammesse variazioni alle dimensioni dei lotti, nel rispetto della superficie fondiaria minima di 4.000 mq, della viabilità e dei confini delle "zone" a diversa destinazione d'uso evidenziate nella Tav. n. 18.
2. Le variazioni possono essere dovute a necessità di carattere funzionale e/o a differenze riscontrate tra il perimetro riportato nel P.T.I. e l'effettiva situazione catastale e tavolare.
3. Le variazioni vengono introdotte con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio e non costituiscono variante al P.T.I.

Art. 22 - Accorpamento di più lotti

1. E' ammesso l'accorpamento di più lotti, nel rispetto della viabilità, delle sottozone e dei confini delle "zone" a diversa destinazione d'uso evidenziate nella Tav. n. 18, se giustificato da esigenze di carattere funzionale dimostrate dall'azienda che ha formulato la richiesta.
2. La superficie fondiaria massima ammessa è pari 60.000 mq.
3. I parametri edilizi ed urbanistici si intendono applicati al lotto risultante dall'accorpamento.
4. L'accorpamento di più lotti viene introdotto con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio e non costituisce variante al P.T.I.
5. Non è ammesso l'accorpamento tra lotti in diritto di superficie e in diritto di proprietà.

Art. 23 - Suddivisione di un lotto

1. E' ammessa la suddivisione di un lotto, nel rispetto degli indici urbanistici ed edilizi applicati a ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione, nonché delle norme di sicurezza e di prevenzione degli incendi.
2. E' ammessa la suddivisione di un lotto caratterizzato dalla presenza di edifici esistenti non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici approvati e vigenti e del regolamento edilizio vigente, purché effettuata nel rispetto della superficie fondiaria

minima di 4.000 mq, della distanza di m 8,00 dal nuovo confine di proprietà e degli altri indici urbanistici ed edilizi esistenti, applicati a ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione.

3. La suddivisione di un lotto viene introdotta con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio e non costituisce variante al P.T.I.

Art. 24 - Densità di addetti per ettaro di superficie territoriale.

1. La densità di addetti per ettaro, di norma, non dovrà essere superiore a 50.
2. Il Consorzio vigilerà in merito al rispetto della soglia di cui al comma precedente, in occasione dell'assegnazione dei lotti alle aziende richiedenti.

Art. 25 - Aree verdi all'interno dei lotti

1. Le aree verdi all'interno dei lotti dovranno essere posizionate lungo il perimetro, a ridosso delle recinzioni.
2. In tali aree dovranno essere messe a dimora essenze arbustive ed essenze arboree, queste ultime in misura non inferiore a una ogni 50 mq e poste a interasse massimo di m 10,00 circa.
3. Le essenze arbustive saranno preferibilmente scelte tra le seguenti: cornus mas (corniolo), cornus sanguinea (sanguinella), viburnum lantana (lantana), corylus avellana (nocciolo) e dovranno comunque essere concordate con il Servizio Verde Pubblico dell'Amministrazione Comunale di Gorizia.
4. Le essenze arboree saranno preferibilmente scelte tra le seguenti: populus nigra (pioppo nero), acer campestre (acero), fraxinus oxycarpa (frassino ossifilo), fraxinus angustifolia (frassino), carpinus betulus pyramidalis fastigiata (carpino), quercus robur (farnia) e dovranno comunque essere concordate con il Servizio Verde Pubblico dell'Amministrazione Comunale di Gorizia.
5. All'interno delle aree verdi è ammessa l'installazione di attrezzature quali panchine, cestini portarifiuti, segnali verticali, pali di illuminazione, idranti soprassuolo; non è ammessa l'installazione di impianti e attrezzature tecnologiche.

6. La realizzazione delle aree verdi dovrà essere concomitante alla costruzione degli edifici.
7. Il progetto delle aree verdi e degli spazi aperti in genere, comprendente la sistemazione delle aree alberate, a prato, a giardino e la dettagliata definizione, per quanto riguarda i materiali impiegati, delle zone pavimentate, dovrà costituire parte integrante di ogni progetto di intervento avente rilevanza urbanistica ed edilizia, di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. 11 novembre 2009, n. 19.
8. Le ditte insediate all'interno di stabilimenti privi di aree verdi alla data di adozione del presente P.T.I. o dotati di aree verdi in misura inferiore ai valori minimi previsti dalle presenti norme tecniche di attuazione, dovranno adeguarsi alle disposizioni del presente articolo in occasione del primo intervento di rilevanza urbanistica ed edilizia, di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. 11 novembre 2009, n. 19, che intendano attuare.
9. Le ditte che intendono insediarsi, dopo l'adozione del presente P.T.I., all'interno di stabilimenti esistenti privi di aree verdi o dotati di aree verdi in misura inferiore ai limiti previsti dalle presenti norme tecniche di attuazione, dovranno realizzare le aree mancanti, osservando le disposizioni del presente articolo, all'atto dell'insediamento.

Art. 26 - Aree scoperte all'interno dei lotti

1. Le aree scoperte e all'interno dei lotti, diverse dalle aree verdi di cui all'art. n. 25, potranno essere adibite a:
 - a) installazione di impianti e attrezzature tecnologiche funzionali all'attività produttiva;
 - b) depositi di materie prime e/o di prodotti finiti;
 - c) depositi temporanei di rifiuti e/o residui di lavorazione, qualora debitamente autorizzati nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - d) attività produttiva;
 - e) parcheggi stanziali e di relazione;
 - f) parcheggi di veicoli commerciali;
 - g) carico, scarico e movimentazione delle merci;
 - h) percorsi.

2. Le aree di cui ai punti a), b), c), d), f), g) e h) dovranno essere trattate superficialmente con pavimentazione impermeabile e dotate di rete fognaria avente le caratteristiche funzionali descritte all'art. 42.
3. Qualora le attività esercitate siano tali da far temere versamenti occasionali di sostanze inquinanti, le aree dovranno essere attrezzate in modo da impedirne lo scarico nel collettore comunale.
4. Le aree di cui al punto e) potranno essere superficialmente trattate con materiali di pavimentazione permeabili, tali da consentire il drenaggio dell'acqua piovana; all'interno di tali aree saranno preferibilmente ricavati ulteriori spazi a verde, piantumati con essenze arboree ed arbustive, scelte fra quelle indicate all'art. 25.

Art. 27 - Prescrizioni relative agli edifici

1. Gli edifici dovranno avere, di norma, copertura piana; nel caso di copertura a falde inclinate, questa dovrà essere mascherata con velette perimetrali.
2. Il trattamento delle facciate dovrà essere preferibilmente unitario, in riferimento sia ai materiali, sia alle colorazioni;
3. Le costruzioni accessorie avranno preferibilmente le medesime caratteristiche costruttive dei corpi di fabbrica principali;
4. Gli ampliamenti di edifici esistenti avranno preferibilmente le medesime caratteristiche costruttive, i medesimi materiali e le medesime finiture dei corpi di fabbrica originari;
5. Le attrezzature tecnologiche dovranno armonizzarsi con i corpi di fabbrica.

Art. 28 – Valutazione di ammissibilità

1. I nuovi insediamenti, gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia, di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. 11 novembre 2009, n. 19, riguardanti gli insediamenti esistenti, gli ampliamenti di ciclo produttivo esistente e i cambiamenti di ciclo produttivo sono soggetti a richiesta e sottoposti a procedura di "valutazione di ammissibilità".
2. Le richieste di cui al comma 1 vanno trasmesse al [Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia](#) e formulate secondo le "Norme Regolamentari per la Gestione della

Zona Industriale di Gorizia”; le richieste devono essere corredate, tra l’altro, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della ditta proponente l’iniziativa, dalle quale risulti:

- che l’azienda non rientra tra quelle non ammesse ai sensi delle presenti Norme Tecniche di Attuazione;
 - se l’azienda rientra o meno tra quelle dichiarate insalubri ai sensi dell’art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (D.M. 5 settembre 1994);
 - se l’attività genera, o meno, emissioni in atmosfera rientranti tra quelle a inquinamento atmosferico poco significativo, a inquinamento atmosferico ridotto, soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88, come modificato dal D.M. 2 aprile 2002, n. 60, e per quali inquinanti, con riferimento alle classificazioni di cui al D.M. 12.07.90;
 - se l’attività rientra, o meno, tra quelle soggette alla valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 07.09.1990 n. 43 e s.m.i., e del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. 08.07.1996 n. 0245/Pres.
3. La valutazione di ammissibilità è effettuata dal Consorzio, sentita l’Azienda per i Servizi Sanitari, ed è propedeutica alla richiesta da parte dell’operatore della domanda di Permesso di Costruire o alla presentazione della Denuncia di Inizio Attività.
 4. La valutazione di ammissibilità consiste:
 - nella verifica della compatibilità dell’iniziativa con la normativa urbanistica vigente;
 - nella verifica della completezza della documentazione presentata;
 - nella valutazione di conformità dell’iniziativa agli obiettivi programmatici, pianificatori e gestionali del Consorzio.
 5. La procedura di “valutazione di ammissibilità” si conclude con l’emissione da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di una delibera di ammissibilità; le eventuali prescrizioni contenute nella delibera devono intendersi vincolanti; esse devono essere recepite nel progetto, prima della sua trasmissione all’Amministrazione Comunale di Gorizia.
 6. Per i nuovi insediamenti, l’adozione di tecnologie orientate al risparmio energetico e all’utilizzo di risorse naturali (per es., impianti a pannelli solari per il riscaldamento

degli uffici, recupero dell'acqua piovana per le vaschette di lavaggio dei servizi igienici, ecc.) costituirà elemento preferenziale nella valutazione dell'ammissibilità.

Art. 28.bis – Valutazione di ammissibilità: disposizioni particolari relative all'area a duplice destinazione.

1. Il cambiamento di destinazione d'uso all'interno dell'area a duplice destinazione, da "servizi" ad "attività produttiva", è regolato dall'art. 28 – Valutazione di ammissibilità, delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
2. Il cambiamento di destinazione d'uso all'interno dell'area a duplice destinazione, da "attività produttiva" a "servizi", è sottoposto a richiesta e procedura di "valutazione di ammissibilità", secondo i commi seguenti.
3. La richiesta di cui al comma 2 va trasmessa al [Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Gorizia](#) e formulata secondo le "Norme Regolamentari per la Gestione della Zona Industriale di Gorizia"; la richiesta deve essere corredata, tra l'altro, di una attestazione o copia dell'atto deliberativo o di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'Ente o dell'Istituzione che propone l'iniziativa, dalle quale risulti che i servizi che si prevede di svolgere rientrano tra quelli di cui all'art. 10, lettera e).
4. La valutazione di ammissibilità è effettuata dal Consorzio, sentita l'Azienda per i Servizi Sanitari, ed è propedeutica alla richiesta da parte dell'operatore della domanda di Permesso di Costruire o alla presentazione della Denuncia di Inizio Attività.
5. La valutazione di ammissibilità consiste:
 - nella verifica della compatibilità dell'iniziativa con la normativa urbanistica vigente;
 - nella verifica della completezza della documentazione presentata;
 - nella valutazione di conformità dell'iniziativa agli obiettivi programmatici, pianificatori e gestionali del Consorzio.
6. La procedura di "valutazione di ammissibilità" si conclude con l'emissione da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di una delibera di ammissibilità; le eventuali prescrizioni contenute nella delibera devono intendersi vincolanti; esse

devono essere recepite nel progetto, prima della sua trasmissione all'Amministrazione Comunale di Gorizia.

Art. 29 – Presentazione dei progetti; Visto di Presa Visione e Visto di Conformità

1. I progetti degli interventi sottoposti alla disciplina dell'attività urbanistica ed edilizia, di cui andranno trasmessi al Consorzio [di Sviluppo Industriale e Artigianale di Gorizia](#) per l'ottenimento del visto di competenza.
2. I progetti di cui al comma 1, non riguardanti i casi di cui all'art. 28, saranno trasmessi all'Amministrazione Comunale di Gorizia, in allegato alla Domanda di Permesso di Costruire o di Denuncia di Inizio Attività, solo a seguito dell'ottenimento del Visto di Presa Visione, rilasciato dal Consorzio.
3. I progetti di cui al comma 1, riguardanti i casi di cui all'art. 28, saranno trasmessi all'Amministrazione Comunale di Gorizia, in allegato alla Domanda di Permesso di Costruire o di Denuncia di Inizio Attività, solo a seguito dell'ottenimento, da parte del Consorzio, del Visto di Conformità alla Delibera di ammissibilità di cui all'art. 28.
4. I progetti dovranno essere redatti con cura e attenzione anche agli aspetti formali e compositivi.
5. I progetti dovranno essere completi, presentati secondo le modalità richieste dall'Amministrazione Comunale di Gorizia e rispettosi della normativa urbanistica vigente e in particolare delle Norme Tecniche di Attuazione del presente P.T.I., del P.R.G.C. e del Regolamento Edilizia del Comune di Gorizia.
6. I progetti dovranno riguardare contestualmente gli edifici, l'area verde e le recinzioni.
7. I progetti riguardanti interventi di cui all'art. 28, comma 1, dovranno inoltre contenere:
 - a) ove necessaria, la scheda "insediamenti produttivi" predisposta dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina", in cui deve essere quantomeno riportato:
 - le caratteristiche costruttive del fabbricato;
 - il numero di addetti;
 - la descrizione del ciclo tecnologico per ogni reparto;
 - le caratteristiche qualitative e quantitative annue delle materie prime e ausiliarie;
 - le caratteristiche qualitative e quantitative annue dei prodotti finiti;

- l'eventuale uso di radiazioni ionizzanti;
 - le caratteristiche del trasporto interno;
 - le caratteristiche del trasporto esterno (numero di mezzi pesanti in arrivo e in partenza, ecc.);
 - le caratteristiche di prelievo dell'acqua;
 - le caratteristiche degli scarichi delle acque reflue;
 - le caratteristiche dei rifiuti prodotti;
 - la relazione di impatto acustico.
- b) il lay out dello stabilimento, con indicazione delle attrezzature e degli impianti installati, degli eventuali punti di emissione in atmosfera, degli eventuali stoccaggi provvisori di rifiuti;

Art.30 - Effetti dell'approvazione di Varianti al P.R.G. e al Regolamento Edilizio.

1. Le varianti al P.R.G. del Comune di Gorizia che riguardino espressamente la Zona D1 in oggetto richiedono l'approvazione di una omogenea variante al P.T.I.
2. I contenuti delle varianti al P.R.G.C. del Comune di Gorizia che riguardino l'art. 3 ("Definizioni") delle Norme Tecniche di Attuazione vengono recepiti dal P.T.I. senza la necessaria approvazione di una variante.
3. Le varianti al Regolamento Edilizio del Comune di Gorizia vengono recepite dal P.T.I. senza la necessaria approvazione di una variante.

Art. 31 – Prescrizioni particolari riguardanti i lotti 17

1. La recinzione lungo il lato ovest del perimetro a confine con l'area verde dovrà avere altezza massima pari a m 2,00 ed essere eseguita in legno e rete metallica plastificata di colore verde, secondo il particolare costruttivo di cui all'allegato n. 1.
2. L'edificazione dovrà svilupparsi parallelamente al confine con l'area verde V2;

3. Le pareti perimetrali degli edifici parallele al confine con l'area verde V2 dovranno essere continue e fra loro omogenee, per tipologia e materiali costruttivi; lungo tali pareti non sono ammesse tettoie, pensiline o aggetti di alcun tipo.
4. L'area scoperta rivolta verso l'area di verde pubblico sarà adibita parte a verde ed eventualmente parte a parcheggi e/o a percorsi interni; sono espressamente vietate le seguenti destinazioni:
 - installazione di impianti e attrezzature tecnologiche;
 - depositi di materie prime e/o di prodotti finiti;
 - depositi temporanei di rifiuti e/o residui di lavorazione;
 - attività produttiva;
 - parcheggi di veicoli commerciali;
 - carico, scarico e movimentazione delle merci.

Art. 32 - Prescrizioni particolari riguardanti il lotto n. 47

1. La recinzione lungo il lato del perimetro a confine con l'area verde dovrà avere altezza massima pari a m 2,00 ed essere eseguita in legno e rete metallica plastificata di colore verde, secondo il particolare costruttivo di cui all'allegato n. 1.
2. L'edificazione dovrà rispettare l'allineamento, indicato nell'allegato n. 2, posto a 15 m di distanza dal confine con l'area verde.
3. La parete perimetrale dell'edificio posta in corrispondenza dell'allineamento obbligatorio di cui al comma 2 dovrà essere continua; lungo tale parete non sono ammesse tettoie, pensiline o aggetti di alcun tipo.
4. L'area scoperta rivolta verso l'area di verde pubblico sarà adibita parte a verde ed eventualmente parte a parcheggi e/o a percorsi interni; sono espressamente vietate le seguenti destinazioni:
 - installazione di impianti e attrezzature tecnologiche;
 - depositi di materie prime e/o di prodotti finiti;
 - depositi temporanei di rifiuti e/o residui di lavorazione;
 - attività produttiva;
 - parcheggi di veicoli commerciali;

- carico, scarico e movimentazione delle merci.
- 5. La distanza minima degli edifici dal confine con il lotto n. 17 è pari a m 20,00.
- 6. Non sono ammesse costruzioni accessorie.
- 7. I confini del lotto non sono modificabili.

Art. 33 - Prescrizioni particolari riguardanti il lotto n. 27.

1. Lungo il confine con l'area di verde pubblico di via San Michele, dovrà essere realizzata una fascia di verde della profondità di almeno m 20,00.
2. In tale area dovranno essere messe a dimora essenze arbustive ed essenze arboree, queste ultime in misura non inferiore a una ogni 30 mq.
3. Le essenze arbustive saranno preferibilmente scelte tra le seguenti: cornus mas (corniolo), cornus sanguinea (sanguinella), viburnum lantana (lantana), corylus avellana (nocciolo) e dovranno essere comunque concordate con il Servizio Verde Pubblico dell'Amministrazione Comunale di Gorizia.
4. Le essenze arboree saranno preferibilmente scelte tra le seguenti: populus nigra (pioppo nero), acer campestre (acero), fraxinus oxycarpa (frassino ossifilo), fraxinus angustifolia (frassino), carpinus betulus pyramidalis fastigiata (carpino), quercus robur (farnia) e dovranno essere comunque concordate con il Servizio Verde Pubblico dell'Amministrazione Comunale di Gorizia.
5. All'interno di tale area è ammessa l'installazione di attrezzature quali panchine, cestini portarifiuti, segnali verticali, pali di illuminazione, idranti soprassuolo; non è ammessa l'installazione di impianti e attrezzature tecnologiche.

Art. 34 - Prescrizioni particolari riguardanti il lotto n. 16

1. La recinzione lungo la S.P. n. 8 dovrà essere allineata alla recinzione dei lotti nn. 14 e 15.

Art. 34.bis - Prescrizioni particolari riguardanti il lotto n. 39.

1. Nell'ipotesi di destinazione d'uso a servizi, trovano applicazione gli artt. 20, 26, 27, 37; non trova applicazione l'art. 25.
2. Nell'ipotesi di destinazione d'uso a servizi, non è ammessa la suddivisione del lotto.

Art. 34.ter - Prescrizioni particolari riguardanti il lotto n. 49.

1. L'insediamento di una nuova attività produttiva all'interno del lotto n. 49, anche se all'interno di immobili già costruiti e in possesso di Certificato di Agibilità, è sottoposto all'osservanza degli articoli 28 (*"Valutazione di ammissibilità"*) e 29 (*"Presentazione dei progetti; Visto di Presa Visione e Visto di Conformità"*) delle presenti N.T.A.;
2. L'insediamento di una nuova attività produttiva all'interno del lotto n. 49, anche se all'interno di immobili già costruiti e in possesso di Certificato di Agibilità, viene equiparato, agli effetti delle presenti N.T.A., a *"nuovo insediamento produttivo"*;
3. L'area scoperta rivolta verso l'area destinata a Centro Servizi, per una profondità pari ad almeno 10 metri, dovrà essere adibita a verde, a parcheggi e/o a percorsi interni; in tale area sono espressamente vietate le seguenti destinazioni:
 - installazione di impianti e attrezzature tecnologiche;
 - depositi temporanei di rifiuti e/o residui di lavorazione;
 - attività produttiva.
4. Alle pareti che dividono i locali adibiti a Centro Servizi dai locali che ospitano l'attività produttiva, dovranno essere assicurati i requisiti acustici passivi previsti alla Tabella B del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (*"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*).
5. Il progetto di prevenzione incendi dovrà riguardare l'immobile e le aree esterne anche per le parti ricadenti nell'area destinata a Centro Servizi.

Art. 35 - Impianti tecnologici

1. Su tutto il territorio compreso all'interno del perimetro del P.T.I., indipendentemente dalle destinazioni d'uso delle singole zone e dalle relative prescrizioni normative, è

consentita l'installazione di impianti tecnologici di interesse collettivo e di infrastrutture energetiche e di comunicazioni (cavi e condotti a rete necessari per la distribuzione dei servizi canalizzati pubblici e telefonici, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, fognatura, acquedotti) necessarie all'attraversamento, allacciamento e/o distribuzione di tali infrastrutture, nonché dei relativi manufatti per l'esercizio degli stessi.

2. L'installazione degli impianti di cui al comma 1) è soggetta alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Gorizia.

Art. 36 - Fasce di rispetto e vincoli

1. Il P.T.I. individua le fasce di rispetto e i vincoli nella Tavola n. 18.
2. Le aree comprese all'interno delle fasce di rispetto sono soggette alla normativa del P.R.G.C. e alla normativa specifica di settore.
3. Nella fascia di rispetto lungo la sponda sinistra dell'Isonzo, in cui si applica il D.Lgs. 42/2004, entro 30 metri dalla sponda stessa è vietata ogni nuova costruzione.

Art. 37 – Prescrizioni relative agli scarichi delle acque reflue

1. Gli scarichi delle acque reflue dovranno rispettare la normativa statale e regionale vigente in materia, il Regolamento Comunale di Fognatura, per le parti adeguate, e le seguenti prescrizioni, per quanto non incompatibili con il Regolamento suddetto.
2. Nelle presenti prescrizioni viene adottata la seguente terminologia:

acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente da metabolismo umano e da attività domestiche;

acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

acque nere: acque di rifiuto provenienti da servizi igienici, anche se eventualmente unite alle acque bianche;

acque bianche: acque di rifiuto provenienti da lavabi, cucine, bagni, docce, lavaggio pavimenti, ecc.;

acque meteoriche: acque piovane raccolte da superfici impermeabili (strade, piazzali, tetti, terrazze, ecc.) e permeabili;

acque di raffreddamento: acque provenienti esclusivamente da scambiatori di calore;

acque di processo: acque di rifiuto provenienti da cicli di lavorazioni di attività industriali;

fognatura separata: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e che può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;

sostanze pericolose: tipologia di sostanze indicate nella tabella 3/A dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/2006;

nuovo insediamento produttivo: a) stabilimento industriale non esistente alla data di adozione del presente P.T.I. o b) stabilimento industriale esistente non occupato o occupato da attività produttiva non presente alla data di adozione del presente P.T.I..

insediamento produttivo esistente: stabilimento industriale esistente occupato dall'attività presente alla data di adozione del presente P.T.I.

Art. 37.1 - Obbligo di immissione in fognatura

1. Tutti gli scarichi di acque reflue, comprese quelle meteoriche, adiacenti anche solo in parte, una via o uno spazio pubblico percorso da rete fognaria, devono essere condotti con tubazione alla canalizzazione della rete stessa, secondo quanto prescritto dal D. Lgs. 152/2006 e secondo le presenti prescrizioni.

Art. 37.2 Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura

1. Tutti gli scarichi immessi in pubblica fognatura devono essere preventivamente autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/2006.
2. I titolari di stabilimenti industriali allacciati alla pubblica fognatura e privi di autorizzazione o muniti di autorizzazione provvisoria allo scarico, sono tenuti a richiedere l'autorizzazione all'autorità competente.
3. I titolari di attività in stabilimenti industriali esistenti dovranno rinnovare la domanda di autorizzazione allo scarico alla scadenza stabilita.
4. I titolari di attività in stabilimenti industriali nuovi dovranno presentare la domanda contestualmente alla richiesta di Permesso di Costruire.

Art. 37.3 - Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali

1. I valori limite di emissione, stabiliti dal D. Lgs. 152/2006 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
2. Non è consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1,2,3,5,6,7,9 e 10 della tabella 5 dell'allegato 5 del D. Lvo 152/99 e s.m.i., prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto.

Art. 37.4 - Scarichi tassativamente vietati

1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità di cui al D. Lgs. 152/2006 è tassativamente vietato scaricare in fognatura acque di scarico potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari; in particolare:
 - sostanze infiammabili o esplosive;
 - sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;
 - acque reflue contenenti sostanze tossiche in quantità tale da danneggiare le condutture o interferire con i processi biologici di depurazione;
 - sostanze radioattive;
 - acque di scarico con temperatura superiore a 35°;
 - sostanze solide o viscosi in quantità e dimensioni tali da causare ostruzioni nelle condotte e produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema fognario;
 - fanghi derivanti dal trattamento di acque reflue;
 - acque e fanghi di espurgo di pozzi neri e fosse biologiche.

Art. 37.5 - Progetto delle fognature interne agli stabilimenti

1. La realizzazione delle opere di fognatura interna agli stabilimenti è sottoposta al regime autorizzativo previsto dalle norme vigenti. Il progetto dovrà essere redatto in conformità alle N.T.A. del P.R.G.C. e del Regolamento Edilizio del Comune di Gorizia, dovrà presentarsi su elaborati separati da ogni altro e dovrà contenere, di norma:
 - a) planimetria della proprietà in scala almeno 1:500;
 - b) pianta in scala 1.100 del piano terra ed eventualmente del piano interrato, con indicazione delle canalizzazioni di scarico e in particolare:

- gli scarichi verticali dei vari impianti sanitari e delle grondaie;
 - gli scarichi di acque reflue industriali;
 - gli scarichi di acque di lavaggio, di raffreddamento, ovvero impiegate per la produzione di energia;
 - i punti di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali, con indicazione della destinazione d'uso (parcheggio autoveicoli, parcheggio veicoli commerciali, ecc.), delle eventuali lavorazioni effettuate e dei materiali depositati o trattati;
 - la posizione e le caratteristiche dimensionali e funzionali degli eventuali impianti di pretrattamento;
 - i tracciati, i diametri e le pendenze dei tronchi fognari costituenti la rete;
 - le caditoie, i pozzetti e ogni altro manufatto compreso entro l'area privata;
 - il pozzetto o i pozzetti di campionamento, prima dell'allacciamento alla pubblica fognatura;
 - eventuali pozzetti di campionamento relativi a scarichi non effettuati nella pubblica fognatura;
 - le quote di alcuni punti significativi del fondo delle tubazioni, riferiti al suolo pubblico e alla quota del collettore comunale in corrispondenza dell'allacciamento.
- c) relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche della rete; la relazione dovrà dare indicazione delle sostanze che si prevede vengano scaricate, allegando le schede tecniche e di sicurezza;
2. La realizzazione delle opere potrà avvenire solo dopo l'approvazione del progetto da parte dell'Ufficio Tecnico del Consorzio e da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Gorizia e solo dopo il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico da parte dell'ente competente.

Art. 37.6 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle fognature interne agli stabilimenti.

1. La rete fognaria interna agli stabilimenti dovrà essere realizzata secondo le prescrizioni tecniche fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale;
2. Inoltre, per i nuovi insediamenti produttivi di cui alla lettera a) della definizione:
 - a) gli scarichi di acque reflue industriali devono essere allacciati alla rete fognaria pubblica con tubazioni distinte da tutte le altre ed essere dotati di un pozzetto di ispezione ubicato su terreno comunale, immediatamente all'esterno della proprietà privata, idoneo alle ispezioni e ai prelievi delle acque di scarico;
 - b) gli scarichi di acque reflue industriali dovranno rispettare i limiti previsti al D. Lgs. 152/2006; per gli insediamenti allacciati alla pubblica fognatura, l'Amministrazione Comunale di Gorizia e l'Azienda Sanitaria Locale possono prescrivere limiti più severi ed eventualmente imporre l'esecuzione di impianti di pretrattamento;
 - c) le acque meteoriche, di dilavamento dei piazzali e le acque di raffreddamento, con esclusione delle acque di prima pioggia, devono essere raccolte da tubazioni separate ed essere convogliate in apposite vasche finalizzate al loro riutilizzo (uso irriguo, uso sanitario come acque non potabile, ecc.) e/o scaricate in corsi d'acqua pubblici, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo; in tale caso, lo scarico dovrà essere autorizzato dall'autorità competente che potrà imporre l'esecuzione di impianti di pretrattamento;
 - d) gli scarichi di acque meteoriche di prima pioggia e di acque reflue domestiche devono essere allacciati alla rete fognaria pubblica con tubazioni distinte da tutte le altre ed essere dotati di

un pozzetto di ispezione ubicato su terreno comunale, immediatamente all'esterno della proprietà privata, idoneo alle ispezioni e ai prelievi delle acque di scarico;

3. Per i nuovi insediamenti produttivi di cui alla lettera b) della definizione, valgono le prescrizioni di cui ai commi a) e b) precedenti.
4. Alle prescrizioni di cui ai commi a), b), c) e d), dovranno attenersi, per quanto possibile, anche gli insediamenti esistenti qualora interessati da interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia, di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. 11 novembre 2009, n. 19, per la sola parte oggetto di intervento.

Art. 37.7 - Obbligo di trasmissione dell'autorizzazione allo scarico

1. Gli insediamenti produttivi esistenti che intendano attivare interventi aventi rilevanza urbanistica, ed edilizia, di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. 11 novembre 2009, n. 19, devono trasmettere al Consorzio ~~per lo Sviluppo Industriale e Artigianale di Gorizia~~, congiuntamente al progetto delle opere, copia dell'autorizzazione allo scarico e copia del certificato di analisi da cui risulti il rispetto dei limiti di accettazione.
2. La mancata trasmissione della documentazione richiesta al comma 1, o il mancato rispetto dei termini prescritti per l'effettuazione dei rilevamenti, abilitano il Consorzio alla mancata emissione del Visto di Presa Visione o del Visto di Conformità di cui all'art. 29.

Art. 38 – Prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera

1. Le attività produttive caratterizzate dalla presenza di emissioni in atmosfera soggette al regime autorizzativo di cui al D.P.R. 24.05.1988 n. 203, come modificato dal D.M. 2 aprile

2002, n. 60, sono soggette a rispetto delle seguenti prescrizioni e alla normativa vigente in materia e in particolare a:

- D.P.R. 24.05.1988 n. 203, di attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 3 85/230 concernenti norme in materia di qualità dell'aria ambiente, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;
- D.M. 2 aprile 2002, n. 60 "Recepimento della direttiva 1999/30/CEE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido d'azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CEE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene e il monossido di carbonio";
- D.M. 12.07.1990 "Linee guida per lo contenimento delle emissioni degli impianti industriali e dei valori minimi di emissione".

2. Nelle presenti prescrizioni viene adottata la seguente terminologia:

- nuovo insediamento produttivo: a) stabilimento industriale non esistente alla data di adozione del presente P.T.I. o b) stabilimento industriale esistente non occupato o occupato da attività produttiva non presente alla data di adozione del presente P.T.I..
- insediamento produttivo esistente: stabilimento industriale esistente occupato dall'attività presente alla data di adozione del presente P.T.I.

Art. 38.1 - Obbligo di trasmissione della delibera regionale di autorizzazione all'emissione.

1. Gli insediamenti produttivi esistenti che intendano attivare interventi aventi rilevanza urbanistica, ed edilizia, di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. 11 novembre 2009, n. 19, devono trasmettere al ~~Consorzio per lo Sviluppo Industriale e Artigianale di Gorizia~~, congiuntamente al progetto delle opere, copia della Delibera della Giunta Regionale di autorizzazione all'emissione in atmosfera e copia del certificato di analisi relativo più recente, da cui risulti il rispetto dei limiti di concentrazione ammessi.

2. La mancata trasmissione della documentazione richiesta al comma 1, o il mancato rispetto dei termini prescritti per l'effettuazione dei rilevamenti, abilitano il Consorzio alla mancata emissione del Visto di Presa Visione o del Visto di Conformità di cui all'art. 29.
3. I nuovi insediamenti produttivi caratterizzati da emissioni in atmosfera devono trasmettere al Consorzio, prima dell'inizio attività, copia della Delibera della Giunta Regionale di autorizzazione all'emissione in atmosfera.
4. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 3 comporta dalla parte del Consorzio la segnalazione alla Direzione Regionale Ambiente – Servizio della tutela dell'inquinamento atmosferico, acustico e ambientale.

Art. 38.2 - Divieto di emissione di determinati inquinanti

1. Per gli insediamenti produttivi esistenti è consentita l'emissione in atmosfera secondo quanto prescritto nelle Delibere regionali di autorizzazione.
2. Per gli insediamenti produttivi esistenti, ogni nuova emissione in atmosfera deve essere preventivamente autorizzata ai sensi del DPR 203/88, come modificato dal D.M. 2 aprile 2002, n. 60; non sono comunque ammesse emissioni che contengano inquinanti appartenenti alla Tabella A (A1: sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene; A2: sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate) e alla tabella B (sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere, composte essenzialmente da metalli pesanti), di cui al D.M. 12.07.90.
3. Per i nuovi insediamenti, ogni emissione in atmosfera deve essere preventivamente autorizzata ai sensi del DPR 203/88, come modificato dal D.M. 2 aprile 2002, n. 60; non sono comunque ammesse emissioni che contengano inquinanti appartenenti alla

Tabella A (A1: sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene; A2: sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate), alla tabella B (sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere, composte essenzialmente da metalli pesanti) e alla tabella C, classi I, II e III, tabella D, classi I e II, di cui al D.M. 12.07.90.

TITOLO IV – Disposizioni finali

Art. 39 – Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente P.T.I. sono abrogate le disposizioni del Piano di Inseadimento Produttivo della Zona Industriale – Variante n. 2 (ex 6) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29 aprile 1998.

Art. 40 - Regolamentazione delle attività esistenti alla data di adozione del Piano

1. Le attività esistenti alla data di adozione del Piano sono confermate, anche se non compatibili con le presenti Norme Tecniche di Attuazione.
2. Il patrimonio edilizio esistente non conforme alle previsioni del presente P.T.I. può essere interessato da interventi, purché gli stessi siano compresi fra quelli soggetti a denuncia di inizio attività, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 37 e 38.

Art. 41 – Allegati

Devono intendersi parte integrante delle presenti Norme Tecniche di Attuazione i seguenti allegati (Vedi Piano originario).

Allegato n. 1: particolare recinzione lotti nn. 17, 47.

Allegato n. 2: particolare allineamento obbligatorio lotto n. 47.

Allegato n. 3: riepilogo dati dimensionali.

Allegato n. 4: elenco attività di cui all'Allegato al D.P.G.R. 8 luglio 1996, n. 0245/Pres;

Allegato n. 5: elenco di cui all'Allegato 1 al D.M. 12.07.90.